

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 17 maggio 2011, prot. n. 3817/DB1701

**Comune di Sant'Antonino di Susa (To) Soc. Li.ge.a S.p.A. – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 12.5.2011.**

Premesso che:

il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2011 alle ore 10.00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 2210/DB1701 del 25.3.2011

In data 24.1.2011 (pervenuta in Regione Piemonte il 25.1.2011) la Soc. Li.ge.a S.p.A. ha presentato all'Amministrazione Comunale di Sant'Antonino di Susa (To) la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 2358 tramite l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica della tipologia da centro commerciale di media struttura M-CC attivo ed operante denominato "La Primula" di mq. 1500 a grande struttura centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 2358 - settore alimentare e non alimentare - ubicato in Via Moncenisio 10 Sant'Antonino di Susa con la seguente composizione:

- o 1 media struttura M-SAM3 mq. 1500 (ampliamento da mq. 901)
- o 1 media struttura M-SE1 mq. 163 (ampliamento esercizio vicinato di mq. 110)
- o 14 es.vicinato inf. 150 mq. mq. 695 (ampliamento da 463 comp.)

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 12.5.2011 valutati gli atti acquisiti, preso atto che la localizzazione L2 è stata riconosciuta dal Comune con DCC n. 55 del 28.11.2007 in applicazione dell'articolo "Ulteriori disposizioni" della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 e che con DCC n. 58 del 30.11.2010 è stato approvato il Progetto Unitario di Coordinamento; dopo ampia discussione ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole, al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 2358 tramite l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica della tipologia da centro commerciale classico di media struttura M-CC attivo ed operante denominato "La Primula" da mq. 1500 a mq. 2358 tipologia G-CC1, settore alimentare e non alimentare, con la seguente composizione: ampliamento della superficie di vendita della media struttura M-SAM3 da mq. 901 a mq. 1500, ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato a media struttura M-SE1 da mq. 110 a mq. 163 e 14 esercizi di vicinato da mq. 463 attuali a mq. 695 compl., - in una localizzazione L2 (DCC n. 55 del 28.11.2007) ubicato in Via Moncenisio 10 Sant'Antonino di Susa con le seguenti prescrizioni:

subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- o alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Li.ge.a S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro 77146.34 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

La somma, sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita come segue: il 45% al Comune sede d'intervento (Sant'Antonino di Susa) la restante quota suddivisa ai Comuni contermini (Borgone di Susa, Coazze, Condove, Vaie, Villarfocchiardo)

Subordinare l'attivazione della grande struttura "centro commerciale classico":

- alla realizzazione, collaudo e/o consegna anticipata in attesa di collaudo di tutte le opere viarie previste nel progetto allegato all'istanza. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti
- Il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98

Con la prescrizione che il permesso di costruire deve essere subordinato:

- all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dall'art. 26 commi 11 e seguenti della LR 56/77 smi che dovrà contenere:
  - le prescrizioni dei punti precedenti
  - l'acquisizione della fase di verifica ambientale prevista dalla LR 40/98
  - l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Sant'Antonino di Susa;

preso atto del parere favorevole acquisito con nota n. 412831 del 11.5.2011 dalla Provincia di Torino

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 5, 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 smi “Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”;

vista l’autorizzazione amministrativa n. 289 del 274.4.2005 rilasciata dal Comune di Sant’Antonino di Susa alla Soc. Valsusa Immobiliare srl relativa all’attivazione del centro commerciale di media struttura con superficie di vendita di mq. 1500 a cui discendono le singole autorizzazioni per gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale

preso atto della nota con la quale la Soc. Valsusa Immobiliare srl titolare dell’autorizzazione del centro commerciale di media struttura attivo ed operante denominato “La Primula” con superficie di vendita di mq. 1500, autorizza la Soc. Li.ge.a a presentare istanza di autorizzazione per l’ampliamento della superficie di vendita

preso altresì atto della nota con la quale la Soc. Li.ge.a dichiara che le Società titolari delle autorizzazioni commerciali attive ed operanti all’interno del centro commerciale di media struttura denominato “La Primula” sono a conoscenza dell’istanza di ampliamento del centro commerciale da mq. 1500 a mq. 2358

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

vista la L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008)

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 11 e seguenti

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

*delibera*

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta della Soc. Li.ge.a spa per l’attivazione di un centro commerciale classico di mq. 2358 tramite l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica della tipologia distributiva del centro commerciale di media struttura M-CC attivo ed operante denominato “La Primula” di mq. 1500 a grande struttura G-CC1 di mq. 2358 settore alimentare e non alimentare, in una localizzazione L2 (DCC n. 55 del 28.11.2007) ubicato nel Comune di Sant’Antonino di Susa (To) Via Moncenisio 10 avente le seguenti caratteristiche:

o superficie di vendita Mq. 2358 composto da:

- o 1 media struttura M-SAM3 mq. 1500 (ampliamento da mq. 901)
- o 1 media struttura M-SE1 mq. 163 (ampliamento esercizio vicinato di mq. 110)
- o 14 es.vicinato inf. 150 mq. mq. 695 (ampliamento da 463 comp.)

superficie complessiva del centro commerciale mq. 5224

o fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura centro commerciale classico (G-CC1) di mq. 2358, che deve essere: non inferiore a mq.

5824 pari a posti auto n. 224 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

o aree carico-scarico merci mq. 976

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

o alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Li.ge.a S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro 77146.34 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

La somma, sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita come segue:

<i>Comune</i>	<i>Quota</i>
Sant'Antonino di Susa	34715.85
<i>Comuni limitrofi</i>	
Borgone Susa	9546.86
Coazze	8486.10
Condove	7425.34
Vaie	8486.10
Villarfocchiardo	8486.10
Totale comuni limitrofi	42430.49
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>77146.34</b>

Dovrà altresì contenere l'obbligazione, alla corresponsione dell'onere aggiuntivo da parte della Soc. Li.ge.a S.p.A. ai comuni beneficiari, all'attivazione della grande struttura "centro commerciale classico"

3. Subordinare l'attivazione della grande struttura "centro commerciale classico":

- alla realizzazione, collaudo e/o consegna anticipata in attesa di collaudo di tutte le opere viarie previste nel progetto allegato all'istanza. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti

- Il centro commerciale dovrà essere composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98

4. Con la prescrizione che il permesso di costruire deve essere subordinato:

- all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dall'art. 26 commi 11 e seguenti della LR 56/77 s.m.i che dovrà contenere:

o le prescrizioni dei punti precedenti

o l'acquisizione della fase di verifica ambientale prevista dalla LR 40/98

o l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa (To) in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 25.3.2011, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Patrizia Vernoni